

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 21 giugno 2007, n. 425.

**Istituzione del Monumento Naturale «Lago di Giulianello» ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.**

## **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 6 che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti omogenei, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione;

VISTO inoltre il comma 2 dell'art. 7 della sopraccitata L.R. 29/97, che stabilisce che l'individuazione di aree naturali protette avviene, tra l'altro, utilizzando i demani ed i patrimoni forestali, gli studi e le indicazioni del Consiglio nazionale delle Ricerche;

VISTO l'art. 46 della L.R. 29/97 che stabilisce che lo schema di Piano dei Parchi e delle Riserve, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 11746 del 29 dicembre 1993, si configura quale strumento di natura programmatica di indirizzo per l'istituzione di aree naturali protette;

CONSIDERATO che in detto Schema il "Lago di Giulianello" è stato individuato quale area naturale protetta di interesse provinciale;

CONSIDERATO che nel Comune di Cori in provincia di Latina e nel Comune di Artena in provincia di Roma, è presente un'area di rilevante interesse naturalistico ed ambientale, individuata nel Lago di Giulianello ed aree limitrofe;

CONSIDERATO che nello studio effettuato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche-Commissione per la Conservazione della natura e delle sue risorse, il Lago di Giulianello è stato individuato come biotopo di interesse paesistico in cui insiste un importante bosco di latifoglie;

CONSIDERATO che nell'area del Lago di Giulianello il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di singoli ambiti territoriali, composti a mosaico (zone umide, aree agricole, boschi), in cui le strette correlazioni evidenziano valori naturalistici;

CONSIDERATO che detto territorio si configura, quale relitto di paesaggio, in cui il reticolo idrografico superficiale sottolinea l'antica formazione morfologica del territorio;

CONSIDERATO che lungo le sponde del lago si rilevano diversificate ed interessanti formazioni erbacee igrofile riparali e frammenti di boschi a pioppo e salice bianco;

CONSIDERATO che lo specchio del lago si configura quale habitat idoneo per la sosta e lo svernamento di anatidi e di avifauna tipica delle zone umide;

CONSIDERATO che è rilevata la presenza di fauna tipica delle zone agroecosistemiche estensive di tipo tradizionale a bassa densità antropica con elementi puntiformi quali alberi di grandi dimensioni, siepi e cespugli;

CONSIDERATO che sugli affioramenti tufacei, sono presenti ricche comunità terofitiche tipiche dei substrati acidi caratterizzate da *Trifolium cherleri*, *Rumex bucephalophorus*, *Ornithopus compressus*, *Linaria pellisseriana*, *Serapias spp.*;

CONSIDERATO che sono presenti boschi di latifoglie con castagni, roverelle, cerri e carpini che degradano lungo il versante orientale dello specchio lacustre;

RITENUTO che la conservazione dello specchio lacustre è di fondamentale importanza per la salvaguardia del sistema idrico di falda, alimentato da sorgenti sotterranee;

RITENUTO opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche, istituire un Monumento Naturale ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere della competente Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 5 giugno 2007;

## DECRETA

1) Ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale del 6 ottobre del 1997 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Monumento Naturale "Lago di Giulianello" sito nel territorio Comune di Cori in provincia di Latina e nel Comune di Artena in provincia di Roma, di estensione pari a 167,81 ettari, individuato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente decreto come parte integrante (Allegato A).

2) All'interno del Monumento Naturale "Lago di Giulianello" si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della L.R. n. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare è vietato:

- l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme;
- l'esecuzione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio sugli immobili esistenti che non comportino modifiche di carattere strutturale; sono altresì consentite le attività agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti;
- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, la raccolta dei funghi ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;
- l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio ambientale, per la gestione dell'area e per lo svolgimento delle attività agricole ed economiche ivi presenti;
- la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- l'apertura di cave e discariche.

3) La gestione del Monumento Naturale "Lago di Giulianello" è affidata ai Comuni di Cori e di Ardena, per la parte di rispettiva competenza e d'intesa tra loro, che provvedono all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della L.R. n. 29/97, e successive modifiche ed integrazioni, con l'ausilio della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli.

4) L'Ente Gestore provvede a notificare il presente decreto ai proprietari dei fondi e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, 21 giugno 2007

*Il Presidente*  
MARRAZZO

